

T A R I F F A (Parte 1ª)

Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine

Articolo della tariffa	Indicazioni degli atti soggetti Ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	NOTE
		Fisse	Prop.		
1	1 Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio.....	€ 14,62		1. Carta bollata, marche, bollo a punzone oppure mediante versamento all'ufficio del registro per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e per le relative copie presentate unitamente ad essi. 2 L'imposta e' corrisposta in modo virtuale secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.	1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. 1-bis. L'imposta e' dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica. 1-ter. L'imposta e' dovuta, anche in misura cumulativa, all'atto della trasmissione per via telematica o della consegna del supporto informatico.
1	1- bis Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile nonché le conseguenti istanze per l'iscrizione dei diritti nel libro fondiario e relativi decreti.....	€ 230,00			
1	1 ter Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia od atto a) se presentate da ditte individuali b) se presentate da società di persone..... c) se presentate da società di capitali	€ 42,00 € 59,00 € 65,00			
1	1 quater Domande di concessione o registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale ed atti allegati, successive formalità ed istanze varie presentate alle Camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di ciascuna privativa e relativi allegati b) per ogni istanza di trascrizione e relativi	€ 42,00		2-bis. L'imposta di cui al comma 1- quater e' corrisposta in modo virtuale tramite le Camere di commercio, autorizzate alla riscossione.	1-quater. L'imposta e' dovuta all'atto della trasmissione dei documenti per via telematica o della consegna del supporto informatico contenente gli stessi.

Articolo della tariffa	Indicazioni degli atti soggetti Ad imposta	Imposte dovute Fisse Prop	Modo di pagamento	NOTE
------------------------	--	---------------------------------	-------------------	------

	allegati c) per ogni istanza di annotazione..... d) per istanze diverse dalle precedenti	€ 85,00 € 15,00 € 15,00		
2	1 Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si cercano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti: per ogni foglio.....	€ 14,62	1 Carta bollata, marche o bollo a punzone.	1. In questo articolo sono comprese: a) le fedi di deposito di merci nei magazzini generali; b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi. 2. L'imposta è dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l'assolvimento dell'IVA. 2 bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, euro 14,62. 2-ter. Contratti relativi ad utenze di servizi di pubblica utilità a rete: per ogni contratto, indipendentemente dal numero di copie e di fogli che lo compongono o di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi meccanici e simili, euro 14,62.
3	1. Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e l relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: per ogni foglio	€ 14,62	1. Carta bollata, marche, bollo a punzone: per gli atti diretti alle conservatorie dei registri immobiliari, agli uffici tecnici erariali, agli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta può essere corrisposta in modo virtuale. 2. L'imposta dovuta per ciascuno dei tre esemplari delle schede, comprese quelle sostitutive, redatte per l'iscrizione nel registro generale dei testamenti e' assolta mediante applicazione di marche sul retro del modello; sull'esemplare destinato all'archivio notarile e' applicata	1 soppresso 2. Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti contro indicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, e per i documenti da allegare alle domande stesse l'imposta non e' dovuta. 3. Non sono soggette alla imposta le istanze concernenti rapporti di impiego prodotte dai dipendenti degli uffici controindicati alla

Articolo della tariffa	Indicazioni degli atti soggetti Ad imposta	Imposte dovute Fisse Prop	Modo di pagamento	NOTE
------------------------	--	---------------------------------	-------------------	------

			anche la marca relativa al tributo dovuto sull'esemplare destinato al registro generale dei testamenti.	amministrazione competente. 4. Per le domande e i documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella allegata alla legge 18 ottobre 1978, n. 625, e successive modificazioni l'imposta e' pagata mediante versamento sul conto corrente postale vincolato intestato alla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il successivo accreditamento mensile, tramite unico postagio, a favore dell'ufficio del registro bollo di Roma (articolo 7, secondo comma, della predetta legge).
3	2. Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui all'articolo 16 lettera b), nonché nei registri navale, aeronautico e automobilistico; note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonché del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli articoli 1524 e 2762 del codice civile: per ogni foglio	€ 14,62	1. Carta bollata, marche, bollo a punzone e, per le note presentate alle conservatorie dei registri immobiliari, anche in modo virtuale mediante versamento alle conservatorie medesime.	
3	2-bis. Note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione, domande di annotazione nei registri immobiliari, anche con efficacia di voltura, trasmesse con procedure telematiche o presentate su supporto informatico, compresa l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile, fuori dai casi previsti dall'articolo 1, comma 1-bis e dall'articolo 4, comma 1-bis.....	€ 59,00	1. L'imposta e' assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio.	1. L'imposta di importo forfetario, e' dovuta all'atto della richiesta di formalità.
4	1. Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: per ogni foglio..... 1-bis. Certificati di successione conformi alle risultanze delle dichiarazioni uniche di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari trasmesse con procedure telematiche, comprese le note di trascrizione, con efficacia di voltura, e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile: per ogni certificato.....	€ 14,62 € 85,00	1. Carta bollata, marche o bollo a punzone: per gli atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o dalle dogane, l'imposta può essere corrisposta agli uffici medesimi. 1-bis. Il pagamento e' eseguito con le stesse modalità previste per gli altri tributi liquidati dall'obbligo.	1. Per le copie dichiarate conformi l'imposta, salva specifica disposizione, e' dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. 1-bis. L'imposta, di importo forfetario, e' dovuta in misura cumulativa all'atto della trasmissione per via telematica della dichiarazione unica di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari, per ogni certificato di successione da trascrivere presso gli Uffici del territorio competenti. 2. Sono esenti dall'imposta: a) i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatarario ne ha perduto il
		€ 28,00		

Articolo della tariffa	Indicazioni degli atti soggetti Ad imposta	Imposte dovute Fisse Prop	Modo di pagamento	NOTE
------------------------	--	---------------------------------	-------------------	------

4	1-ter. Certificati, copie ed estratti delle risultanze e degli elaborati catastali ottenuti dalle banche dati informatizza degli uffici dell'Agenzia del territorio attestazioni di conformità.....		1-ter. L'imposta e' assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio.	<p>possezzo;</p> <p>b)le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'originale;</p> <p>c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive;</p> <p>d) denunce di smarrimento e relative certificazioni.</p> <p>e) atti e documenti relativi all'istruzione secondaria di II grado.</p> <p>1-ter. L'imposta, di importo forfetario, e' dovuta all'atto della richiesta ed e' comprensiva dell'imposta dovuta per la richiesta stessa.</p>
4	2. Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio: per ogni foglio	€ 14,62	1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	
4	3. Certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose o dai ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ad uso civile: per ogni foglio.....	€ 14,62	1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	
5	1. Certificati di liquidazione dei comitati direttivi degli agenti di cambio di cui all'articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni: per ogni foglio.....	€ 14,62	1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	
6	1. Cambiali: a) emesse e pagabili nello Stato: b) emesso nello Stato e pagabili all'estero:	12 ‰ 9 ‰	<p>1. Apposita carta bollata. Quando l'imposta dovuta non corrisponde a uno dei tagli dell'apposita carta bollata, la differenza viene corrisposta con marche per cambiali da annullarsi con bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali. La differenza d'imposta, totale o parziale e' riscossa con visto per bollo, quando il suo importo supera il valore di dieci marche del taglio massimo.</p> <p>2. Gli uffici del registro possono concedere alle imprese che ne fanno domanda, di sottoporre al bollo mediante marche o visto per bollo modelli propri, stampati o litografati, di cambiali di qualsiasi somma</p>	<p>1. Non e' dovuta altra imposta per le girate, gli avalli, le proroghe e le altre dichiarazioni cambiarie, la quietanza apposta sul titolo e i fogli di allungamento.</p> <p>2. Resta fermo l'articolo 105 della legge cambiaria approvata con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1699.</p> <p>3. La proroga se concessa mediante rilascio di nuovo titolo cambiario e' soggetta all'imposta propria della cambiale; se concessa in forma diversa dalla dichiarazione cambiaria e' soggetto all'imposta prevista dall'articolo 2.</p>

Articolo della tariffa	Indicazioni degli atti soggetti Ad imposta	Imposte dovute Fisse Prop	Modo di pagamento	NOTE
------------------------	---	-------------------------------------	-------------------	------

6			purché detti moduli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l'indicazione dell'impresa emittente.	
6	2. Vaglia cambiari all'ordine di aziende di credito, nonché di istituti e di enti di cui agli articoli 5 e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141:	11 ‰		3. I vaglia cambiari di cui al punto 2 possono essere girati soltanto per il risconto alla Banca d'Italia o per l'incasso ad altra azienda od istituto di credito. Nel caso di girata ad altro fine la cambiale si considera come irregolare di bollo a tutti gli effetti e si applica la sanzione di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto.
6	3. Cambiali accettate dagli istituti di credito designati con decreto del Ministro del tesoro per l'accettazione di tratte a copertura di esportazioni:	0,1 ‰		4. Le ditte esportatrici devono adoperare per il rilascio delle cambiali di cui al punto 3 moduli propri stampati o litografati portanti la menzione che si tratta di accettazione bancarie autorizzate a norma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 8 agosto 1930, numero 1162, convertito nella legge 9 aprile 1931, numero 3161. I moduli completati nell'importo, nella data di emissione e di scadenza e con la firma dell'emittente, devono essere presentati, prima dell'accettazione ed entro trenta giorni dalla data di emissione, dagli istituti di credito, agli uffici del registro o agli uffici postali. Se gli istituti di credito subordinano l'accettazione al rilascio di cambiali-tratte sull'acquirente della merce esportata, emesse o girate a loro favore, a tali cambiali-tratte sono applicabili le disposizioni del presente comma compresa la riduzione dell'imposta a condizione che in esse sia fatta menzione delle accettazioni bancarie alle quali le medesime sono pertinenti. Agli effetti della riduzione dell'imposta le stesse cambiali-tratte devono essere esibite agli uffici del registro insieme con le cambiali. Si considerano non in regola col bollo le cambiali assoggettate all'imposta, quando siano servite per uso diverso da quello della copertura dell'esportazione.
6	4. Cambiali accettate da aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375 e successive modificazioni e integrazioni emesse da imprenditori di cui all'articolo 2195 del codice civile con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti girabili			5. Se le cambiali sono acquistate dall'impresa emittente o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dall'istituto di credito accettante o da imprese controllate, controllanti o collegate il bollo

Articolo della tariffa	Indicazioni degli atti soggetti Ad imposta	Imposte dovute Fisse Prop	Modo di pagamento	NOTE
------------------------	--	---------------------------------	-------------------	------

6	con la clausola senza garanzia ed aventi scadenza non superiore a 12 mesi, nonché cambiali finanziarie:	0,1 ‰		deve essere integrato fino alla misura prevista al punto 1, lettera a). La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali possono essere girate esclusivamente con clausola "senza garanzia" o equivalente.
6	5. Cambiali agrarie rilasciate ad aziende ed istituti di credito e altri enti autorizzati, per legge o per decreto ministeriale, ad esercitare il credito agrario di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, numero 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni e da altre disposizioni legislative in materia:	0,1 ‰	<p>1. Apposita carta bollata. Quando l'imposta dovuta non corrisponde ad uno dei tagli della apposita carta bollata, la differenza viene corrisposta con marche per cambiali da annullarsi con bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali. La differenza di imposta, totale o parziale, e' riscossa con visto per bollo quando il suo importo supera il valore di dieci marche del taglio massimo.</p> <p>2. Gli uffici del registro possono concedere alle aziende o agli istituti di credito e agli altri enti autorizzati, che ne fanno domanda, di sottoporre al bollo mediante marche e visto per bollo modelli propri stampati o litografati di cambiali agrarie per qualsiasi somma, purché detti modelli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l'indicazione delle aziende e degli istituti di credito e degli altri enti.</p>	
6	6. Cambiali emesse in relazione ad operazioni di credito di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica l 29 settembre 1973, numero 601:	0,1 ‰		
6	7. Cambiali e titoli equivalenti di cui al primo comma dell'articolo 32 della legge 24 maggio 1977, numero 227 emessi in Italia: a) all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento; b) all'ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all'articolo 15, lettere g) ed h), della stessa legge:	0,1 ‰		6. I titoli di cui al punto 7, lettera a), non sono soggetti all'obbligo di integrazione dell'imposta di bollo ancorché non formino oggetto di assicurazione o di finanziamento nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 227, e sempreché attengano ad operazioni di credito all'esportazione con dilazione di pagamento superiore ai diciotto mesi. La disposizione di cui al punto 7, lettera b), si applica anche agli effetti cambiari e ai titoli emessi all'ordine del Mediocredito centrale.
6	8. Cambiali emesse da imprese sovvenzionate dalla Banca Europea degli Investimenti (B.E.I.) dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio		1. Come al punto 1.	1. Come al punto 1.

Articolo della tariffa	Indicazioni degli atti soggetti Ad imposta	Imposte dovute Fisse Prop	Modo di pagamento	NOTE
------------------------	--	---------------------------------	-------------------	------

6	(C.E.C.A.), dalla Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e dal Consiglio d'Europa (art. 2 della legge 31 ottobre 1981, n. 1231, art. 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1333 e art. 5 della legge 30 novembre 1976, n. 796);	0,1 ‰		
7	1. Note di pegno, delegazioni, ordini. Le stesse imposte in derrate, titoli di credito stabilite per le trasferibili relativi a somme di cambiali. Denaro non specificamente indicate in altri articoli della tariffa.		1. Carta bollata, marche per cambiali o visto per bollo. 2. L'imposta può essere pagata, anche parzialmente, mediante marche da annullarsi dall'ufficio del registro, per un importo non superiore al valore di dieci marche del taglio massimo. Se l'imposta supera tale limite, la differenza o l'intera imposta è riscossa con visto per bollo.	1. Come all'art. 6. 2. Le delegazioni non negoziabili sono soggette all'imposta fissa di cui all'art. 2. 3. All'imposta fissa di euro 14,62, da corrispondersi mediante marche, sono soggette le delegazioni rilasciate dalle regioni, dalle province e dai comuni ed altri enti pubblici a favore della Cassa depositi e prestiti degli istituti di previdenza, nonché degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui a predetti enti.
8	Testo: soppresso dal 01/08/2004			
9	1 Assegni bancari. a) emessi con l'osservanza dei requisiti di cui all'art. 1, numeri 1, 2, 3 e 5, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736: per ogni assegno..... b) emessi senza l'osservanza di uno dei requisiti indicati nella lettera a) o con data diversa da quella di emissione.	€ 0,26 Le stesse imposte stabilite per le cambiali.	1. Marche da bollo e bollo a punzone. 2. Come all'art. 5.	1. Non è dovuta imposta per le girate e per la quietanza apposta sul titolo né in caso di protesto per mancanza di fondi. b) emessi senza l'osservanza di uno dei requisiti indicati nella lettera a) o con data diversa da quella di emissione 2. Non si considera postdatato l'assegno sul quale venga indicata una data di emissione posteriore a quella effettiva, quando la postdatazione sia giustificata dal periodo di tempo necessario per la consegna del titolo al destinatario o da altro materiale impossibilità di presentazione e sempreché la data non differisca di oltre quattro giorni da quello di emissione. 3. Per gli assegni tratti su aziende od istituti di credito esteri l'imposta è dovuta all'atto della loro negoziazione presso l'azienda o l'istituto di credito che per prima li negozia.
10	1. Assegni circolari: a) emessi in conformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.....	6 ‰ per ogni anno	1. Versamento all'ufficio del registro. 2. Come all'art. 5.	1. Non è dovuta imposta per la girata e la quietanza 2. L'imposta deve essere liquidata

Articolo della tariffa	Indicazioni degli atti soggetti Ad imposta	Imposte dovute Fisse Prop	Modo di pagamento	NOTE
------------------------	--	---------------------------------	-------------------	------

10	b) emessi in difformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.....	Le stesse imposte stabilite per le cambiali		sull'ammontare complessivo, arrotondato alle lire mille superiori, degli assegni in circolazione alla fine di ogni trimestre solare in base a denuncia trimestrale da presentarsi al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre e versata nei dieci giorni successivi. La denuncia deve essere corredata dalla relativa situazione trimestrale dei conti. 3. Per le aziende e gli istituti di credito aventi più succursali o sedi in diverse province la denuncia deve presentarsi all'ufficio del registro del distretto in cui si trova la sede principale.
10	2. Vaglia cambiari e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonché vaglia cambiari della Banca d'Italia:	4 ‰ per ogni anno	1. Versamento all'ufficio del registro.	1. L'imposta comprende quella di emissione e di quietanza. L'imposta deve essere liquidata in base alla media delle situazioni decadali dei vaglia cambiari e delle fedi di credito di ciascun mese del trimestre solare cui si riferisce l'applicazione dell'imposta. 2. L'importo delle rate trimestrali deve essere versato entro il secondo mese successivo a quello di ciascun trimestre solare. 3. Le dichiarazioni e le girate apposte sulle fedi di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia sono soggette all'imposta di bollo a seconda del rapporto giuridico cui si riferiscono. 4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato.
10 bis	soppresso dal 24/08/1992			
10 ter	soppresso dal 24/08/1992			
11	soppresso dal 01/01/2002			
12	soppresso dal 01/01/1994			
13	1. Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore,		1. Marche o bollo a punzone. 2. Per le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro	1. Per le ricevute e quietanze, contenute in un unico atto e relative a più percipienti, l'imposta si applica per ciascun percipiente.

Articolo della tariffa	Indicazioni degli atti soggetti Ad imposta	Imposte dovute Fisse Prop	Modo di pagamento	NOTE
------------------------	--	---------------------------------	-------------------	------

13	o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare.....	€1,81	ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta e' riscossa in modo virtuale al momento dell'emissione degli stessi. Per le quietanze rilasciate dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta e' riscossa dagli uffici stessi.	<p>2. L'imposta non e' dovuta:</p> <p>a) quando la somma non supera L. 150.000, a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciare per somma indeterminata;</p> <p>b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti gia' assoggettati all'imposta di bollo o esenti;</p> <p>c) per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali.</p> <p>3. Sono esenti dall'imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici.</p> <p>3-ter. L'imposta e' sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici dell'Ente poste italiane, relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell'articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14. L'estratto conto, compresa la comunicazione relativa ai depositi di titoli, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno.</p> <p>Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio.</p> <p>Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille Euro.</p>
13	2. Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditalamento di somme, portanti o meno la causale dell'accrreditamento o dell'addebitamento e			1. I documenti di cui al punto 2 relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri non

Articolo della tariffa	Indicazioni degli atti soggetti Ad imposta	Imposte dovute Fisse Prop	Modo di pagamento	NOTE
------------------------	--	------------------------------	-------------------	------

13	relativi benestari quando la somma supera L. 150.000: per ogni esemplare	€ 1,81		sono soggetti all'imposta.
13	2-bis. Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 nonché estratti di conto corrente postale: per ogni esemplare: a) con periodicità annuale b) con periodicità semestrale c) con periodicità trimestrale d) con periodicità ' mensile	€ 22,80 € 11,40 € 5,70 € 1,90	1. Marche o bollo a punzone	3-bis. Se il cliente e' soggetto diverso dalla persona fisica, l'imposta e' maggiorata, in funzione della periodicità dell'estratto conto, rispettivamente, di euro 26,40, euro 13,20, euro 6,60 ed euro 2,20. La maggiorazione di imposta non si applica agli estratti conto inviati alle società fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica.
14	1. Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e altri documenti, anche se non sottoscritti, nascenti da rapporti di carattere commerciale, negoziati, ancorché consegnati per l'incasso, presso aziende e istituti di credito, per ogni esemplare: quando la somma non supera € 129,11 oltre € 129,11 fino a € 258,23 oltre € 258,23 fino a € 516,46 oltre € 516,46	€ 1,29 € 2,58 € 4,65 € 6,80	1. Marche o bollo a punzone.	1. Non e' dovuta imposta per la quietanza. 2. Per i documenti relativi a percipienti diversi, l'imposta si applica con riferimento a ciascuno di essi.
15	1 soppresso dal 01/08/2004			
16	1. Libri e registri: a) repertori; libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile: per ogni cento pagine o frazione di cento pagine..... b) registro generale delle conservatorie dei registri immobiliari di cui all'art. 2678 del Codice civile: per ogni formalità.....	€ 14,62 € 14,62	1. Marche o bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata o nei modi di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni. 2. Per i repertori, libri e registri tenuti con sistemi meccanografici l'imposta può essere assolta direttamente all'ufficio del registro; in tal caso gli estremi della relativa bolletta di pagamento devono essere riportati sull'ultima pagina di ciascun repertorio, libro o registro. 3. Alla conservatoria dei registri immobiliari.	1. Per pagina di repertori, libri e registri si intende una facciata, qualunque sia il numero delle linee, e per quelli formati mediante l'impiego di tabulati meccanografici ogni facciata utilizzabile. 2. L'imposta non si applica per le formalità non soggette a tributo o comprese in regimi sostitutivi. 2-bis. Se i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, l'imposta e' maggiorata di euro 11
17	1. Notificazioni giudiziarie e altri avvisi da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, nei bollettini ufficiali delle regioni o nel foglio degli		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	

Articolo della tariffa	Indicazioni degli atti soggetti Ad imposta	Imposte dovute Fisse Prop	Modo di pagamento	NOTE
------------------------	--	---------------------------------	-------------------	------

17	annunzi legali per disposizioni legislative o regolamentari o per ordine del giudice: per ogni foglio.....	€ 14,62		
18	1. Copia degli atti delle società da depositarsi a norma dell'articolo 2435 del Codice civile: per ogni foglio.....	€ 14,62	1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	
19	1. Certificati rilasciati e atti stragiudiziali compiuti da organi giurisdizionali.....	€ 14,62	1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	1. Sono esenti dall'imposta i certificati rilasciati da organi dell'Autorità giudiziaria relativi alla materia penale.
20	1. Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi; atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali: per ogni foglio	€ 14,62	<p>1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.</p> <p>2. Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili sono redatti su carta libera: con esclusione delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione. L'imposta e' corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure di:</p> <p>1) davanti al Giudice di pace L. 90.000</p> <p>2) davanti al Tribunale:</p> <p>a) per i procedimenti di cognizione L. 105.000,</p> <p>b) per i procedimenti di esecuzione immobiliare L. 240.000, per i procedimenti di altra natura, limitatamente a quelli il cui valore supera L. 5.000.000 L. 120.000.</p> <p>3) davanti alla Corte di appello L. 90.000.</p> <p>4) davanti alla Corte di cassazione L. 60.000.</p> <p>5) per i procedimenti speciali L. 60.000.</p> <p>3. L'imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, e' corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di L. 180.000, con le modalità di cui al comma 2.</p> <p>4. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione nei procedimenti giurisdizionali civili, l'imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, e' versata contestualmente all'imposta di registro, se dovuta, secondo le modalità previste da decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e</p>	<p>1. L'imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposta in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 del codice di procedura civile, comprende quella dovuta per la certificazione della firma.</p> <p>2. Non sono soggette ad imposta: le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai giudici di pace le copie delle comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti nel fascicolo di causa distribuite al giudice o ai componenti dei collegi giudicanti; gli atti e documenti prodotti dal pubblico ministero o compiuti su sua richiesta.</p> <p>3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 7 febbraio 1979, n. 59.</p> <p>4. La parte, che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria o in segreteria il ricorso o il contro ricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e' tenuta al pagamento dell'imposta nella misura e con le modalità stabilite nel presente articolo.</p> <p>5. La parte applica sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all'art. 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche e le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.</p> <p>6. Il cancelliere o il segretario provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro ad inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale e' iscritto il procedimento. Il foglio, sul quale sono applicate le marche o le ricevute, deve essere allegato a cura</p>

Articolo della tariffa	Indicazioni degli atti soggetti Ad imposta	Imposte dovute Fisse Prop	Modo di pagamento	NOTE
------------------------	--	---------------------------------	-------------------	------

20			<p>successive modificazioni.</p> <p>5. Per le sentenze, i verbali di conciliazione e i decreti ingiuntivi del giudice di pace l'imposta, se dovuta, e' assolta mediante carta bollata, marche, o bollo a punzone.</p> <p>6. Per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti indicati nell'art. 83, terzo comma, del codice di procedura civile, e loro certificazioni, per le procure conferite dai creditori per l'intervento all'adunanza per il concordato preventivo (art. 174 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni) quando sono scritte sull'avviso di convocazione, l'imposta e' assolta con marche.</p> <p>7. La tassa di iscrizione a ruolo (art. 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283), se dovuta, si corrisponde mediante marche.</p>	del cancelliere o del segretario nel fascicolo di ufficio.
20	1-bis. Ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi presentati per via telematica alle Commissioni tributarie: per ciascun atto	€ 24,00	1. L'imposta e' assolta tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato.	1. L'imposta e' dovuta in misura forfetaria all'atto della presentazione del ricorso, dell'opposizione e degli altri atti difensivi.
20	2. Atti d'intimazione ai testimoni nei giudizi di qualsiasi grado e specie: per ogni foglio.....	€ 14,62	1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	1. Non sono soggetti ad imposta gli atti d'intimazione ai testimoni nei procedimenti avanti i giudici conciliatori, nonché le copie degli atti consegnate ai testimoni.
20	3. Provvedimento del tribunale che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile.	€ 54,00	1. Modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.	1. L'imposta va corrisposta all'atto della registrazione del provvedimento.
20 bis	Soppresso dal 24/08/1992			
21	<p>1. Atti, processi verbali, sentenze e Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 642 decreti in materia penale:</p> <p>a) cauzioni e costituzioni di parte civile: per ogni foglio.....</p> <p>b) sentenze e decreti penali di condanna; sentenze penali della corte di cassazione e del tribunale supremo militare che respingono o dichiarano inammissibile il ricorso di parte; sentenze di non doversi procedere per remissione anche tacita di querela: per ogni foglio.....</p>	<p>€ 14,62</p> <p>€ 14,62</p>	<p>1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.</p> <p>2. All'ufficio del registro.</p>	1. L'imposta relativa alle sentenze di non doversi procedere e' a carico del remittente della querela, viene iscritta nei registri di cancelleria dell'autorità giudiziaria di primo grado ed e' riscossa, insieme alle spese processuali e alle pene pecuniarie se ve ne siano, nei modi stabiliti per le tasse sugli atti giudiziari.

Articolo della tariffa	Indicazioni degli atti soggetti Ad imposta	Imposte dovute Fisse Prop	Modo di pagamento	NOTE
------------------------	--	------------------------------	-------------------	------

21	2. Atti e documenti inerenti all'azione civile promossa nel procedimento penale: per ogni foglio.....	€ 14,62	1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	
21 bis	soppresso dal 24/08/1992			

Articolo della tariffa	Indicazioni degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute Fisse prop.	Modo di pagamento	NOTE
22	1. Conti dei curatori ed altri amministratori giudiziari; atti relativi alla concessione del servizio di riscossione dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e atti di prestazione delle relative cauzioni: per ogni foglio	€ 14,62	1. All'ufficio del registro o con marche.	1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti e documenti uniti a corredo dei conti, se non sono soggetti a bollo fin dall'origine.
23	1. Ricevute per versamento o svincolo di somme o valori depositati in garanzia o per semplice custodia presso pubbliche amministrazioni statali o locali compresi i depositi doganali e giudiziari: per ogni ricevuta..... 2. Ricevute e note di consegna di merci con o senza l'indicazione del prezzo: per ogni documento.....	€ 14,62 € 14,62	1. All'ufficio del registro o con marche.	
24	1. Atti e documenti di cui all'art. 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all'art. 1341 del Codice civile: per ogni foglio o esemplare.....	€ 14,62	1. All'ufficio del registro o con marche.	1. L'imposta e' dovuta sin dall'origine se per gli atti e documenti e' richiesta dal Codice civile a pena di nullità la forma scritta o se hanno per oggetto locazioni di immobili soggetti a registrazione in termine fisso, cessioni di aziende o costituzione di diritti di godimento reali o personali sulle stesse.
25	1. Documenti concernenti qualsiasi movimento o ricevimento di denaro, titoli o valori di qualunque quantità o importo scambiati tra casa madre o centrale di un ente pubblico o privato, o di una impresa, e proprie filiali, succursali, sedi, depositi stabilimenti, nonché quelli scambiati tra un ente pubblico o privato, un'impresa commerciale o industriale e i propri ausiliari, intermediari o spedizionieri: per ogni foglio o esemplare.....	€ 14,62	1. All'ufficio del registro o con marche.	1. I documenti di cui contro sono soggetti all'imposta in caso d'uso a condizione che presso il competente ufficio del registro sia depositato il certificato attestante le qualifiche rispettive, a meno che esse non risultino ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 2. Le qualifiche debbono risultare dall'intestazione degli atti.
26	1. Documenti, elenchi, ruoli, matricole e simili relativi all'esercizio ai mestieri, arti o professioni: per ogni foglio o esemplare.....	€ 14,62	1. All'ufficio del registro o con marche.	

Articolo della tariffa	Indicazioni degli atti soggetti Ad imposta	Imposte dovute Fisse Prop	Modo di pagamento	NOTE
------------------------	--	---------------------------------	-------------------	------

Articolo della tariffa	Indicazioni degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute Fisse Prop.	Modo di pagamento	NOTE
27	1. Atti e documenti da chiunque rilasciati che, secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio ovvero		1. All'ufficio del registro o con marche.	
	attestarne caratteristiche, pesi, misure o altre qualità: per ogni foglio o esemplare.....	€ 14,62	1. All'ufficio del registro o con marche.	
28	1. Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere: per ogni foglio o esemplare.....	€ 0,52	1. All'ufficio del registro o con marche.	
29	1. Titoli di credito provenienti dall'estero: b: cambiali c: cambiali e titoli equivalenti, di cui al primo comma dell'art. 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, emessi all'estero all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento o all'ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all'art. 15, lettere g) e h), della stessa legge:.....	Nella stessa misura stabilita per le cambiali emesse nello Stato. € 0,1 ‰	1. All'ufficio del registro o con marche. 2. Marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del registro o dagli uffici postali o visto per bollo. Per le cambiali assoggettate all'imposta di bollo o ad imposta a questa assimilabile da parte di Stati esteri, l'imposta e' ridotta alla metà.	
30	1. Atti diversi da quelli indicati nell'art. 29 documenti e registri provenienti dall'estero, aventi contenuto corrispondente a quello di atti, documenti e registri che sono soggetti nello Stato all'imposta.	Nella stessa misura degli atti simili compiuti nello Stato	1. All'ufficio del registro o con marche.	1. Quando l'imposta e' commisurata al valore dell'atto o documento indicato in moneta estera, la liquidazione dell'imposta si fa secondo il cambio ufficiale vigente alla data di presentazione per la registrazione.
31	1. Biglietti del lotto e delle lotterie e cartelle delle tombole autorizzate: per ogni esemplare.....	€ 14,62	1. All'ufficio del registro o con marche.	
32	1. Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto, per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell'imposta sin dall'origine ovvero l'esenzione: per ogni esemplare dell'atto, documento o di altro scritto.... per ogni cento pagine o frazione di cento pagine del registro o del relativo estratto.....	€ 14,62 € 14,62	1. All'ufficio del registro o con marche.	